

D. A. n. 584/66

Ragioneria Generale della Regione Siciliana  
RAGIONERIA GENERALE PER L'ASSESSORE  
REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO E APPROVATO  
L. 140.000.000  
n. 6 del 45905 del 1997



REPUBBLICA ITALIANA

Palermo, li 16 OTT. 1997  
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

21 OTT. 1997

N. 85

REGIONE SICILIANA

Regionale al Territorio e Ambiente

L'ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTE le LL. RR. n. 98/81 e n. 14/88 recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

VISTO il D.A. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/88, il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve;

CONSIDERATO che il citato Piano Regionale annovera tra le altre la riserva naturale **Isola delle Femmine** ricadente nel Comune di Isola delle Femmine, Provincia di Palermo;

RITENUTO di provvedere ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;

VISTO il parere reso dal Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 20.1.1994 in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva citata;

VISTO il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 10.7.96, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e prereserva;

CONSIDERATO che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16.02.93 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Associazione naturalistica L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli;

CONSIDERATO altresì che la Commissione Legislativa IV dell'A.R.S. in data 03.03.93 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;

RITENUTO di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione e al regolamento e dalla Commissione Legislativa in ordine all'individuazione dell'Ente Gestore;

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
Ufficio Controllo Atti

Assessorato Regionale per il Territorio

Palermo, li 27 OTT. 1997



Registro n. 1

Foglio n. 80

IL DIRETTORE

*[Signature]*

1





VISTI i pareri n.247/96 del 14.5.1996 e n. 247/97 del 20.5.1997 resi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:

1. gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2. le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 298.084.192;

VISTA la convenzione di affidamento sottoscritta dalla L.I.P.U. e da questo Assessorato in data 6.8.97.

RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli la gestione della riserva naturale in parola;

RITENUTO di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione

## DECRETA

### ART. 1

È istituita, ai sensi dell'art. 4 L.R. 14\88, la riserva naturale Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine, Provincia di Palermo.

### ART. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 I S.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

### ART. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 14\88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:

- l'isolotto costituito da calcari stratificati
- i fondali che ospitano biocenosi ad alghe fotofile, facies precoralligene nei punti più riparati dalla luce, enclaves coralligene di superficie
- le interessanti forme intertidali
- l'entomofauna xerofila tipicamente mediterranea
- il popolamento di *Podarcis sicula*
- la flora comprendente circa 144 specie fra le quali alcune di notevole interesse geobotanico
- i diversi aspetti di vegetazione tra cui quella rupestre del lato nord, quella a praticelli con microflora precoce della parte pianeggiante costiera, alcuni tratti di gariga e piccole formazioni a *Stipa retorta*.



**ART. 4**

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

**ART. 5**

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 14/88, alla L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto.

**ART. 6**

È impegnata sul cap. 45905 es. fin. 97 del Bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, la somma di L.140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.

Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli art. 7 e 11 della regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Palermo li, 1 SET. 1997

L'ASSESSORE  
(*U. Grimaldi*)

L'ASSISTENTE  
*Maria Leopizzi*



REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO ED I  
DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA  
ISOLA DELLE FEMMINE

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1 - Attività consentite

1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della l.r. n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'Ente Gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.).

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;

d) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di Riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

e) effettuare interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude con criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia.

Tutti gli interventi sono sottoposti alla preventiva acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore.

f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;

g) praticare l'escursionismo in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. È fatta salva la facoltà dell'Ente Gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO <sup>1</sup> 2  
AL D.A. N. 584/44 DEL 4/09/97



## Art. 2 - Divieti

2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete.

La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte. È ammessa deroga unicamente a favore dell'Ente Gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

d) esercitare attività agricola e zootecnica;

e) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;

f) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua e cisterne;

g) esercitare qualsiasi attività industriale;

h) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

i) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'Ente Gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;

l) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'Ente Gestore;

5  
m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;

n) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;

o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'Ente Gestore in ordine a tempi, quantità e specie.;

p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;

t) praticare il campeggio o il bivacco;

u) accendere fuochi all'aperto.

v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive per le quali non è stato acquisito il preventivo avviso dell'Ente Gestore;

z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;

aa) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;

bb) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. È fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

cc) la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'Ente Gestore per le attività consentite;

dd) praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonchè interventi per l'incremento delle risorse ittiche.

ee) produrre qualsiasi alterazione dell'ambiente bentonico.

2.2 Le deroghe concesse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

## TITOLO II NORME COMUNI

### Art. 3 - Attività di ricerca scientifica

3.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'Ente Gestore e all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente.

### Art. 4 - Gestione della fauna selvatica

4.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente sentito il C.R.P.P.N.

4.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

4.3 L'Ente Gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvaticite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore ed essere attuati da personale dell'ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'Ente Gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.



I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'Ente Gestore.

4.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

4.5 L'Ente Gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

#### Art. 5 - Misure speciali

5.1 Durante il periodo di riproduzione della fauna l'Ente Gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

#### Art. 6 - Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

6.1 Nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'Ente Gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato Territorio e Ambiente.

#### Art. 7 - Attività di controllo e sanzioni

7.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'Ente Gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

7.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da £. 50.000 a £. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.



7.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

7.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'Ente Gestore;

7.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

#### Art. 8 - Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

  
L'ASSESSORE

# REGIONE SICILIANA


## Assessorato Territorio e Ambiente

PIANO REGIONALE PARCHI E RISERVE NATURALI  
RISERVA NATURALE ORIENTATA

### "ISOLA DELLE FEMMINE"

#### LEGENDA

 LINEA DI DELIMITAZIONE

 RISERVA




ASSESSORE  
CRINALDI

SCALA 1:25.000 (I.G.M.I. 249 I.S.O.)

ALLEGATO 1 AL D.A. n.584/44 DEL 1/9/1997

limite a m 40  
dalla linea di costa



38° 15' 00"

38° 15' 00"

38° 10' 00"

38° 10' 00"

0° 48' 00"

0° 52' 30"